



Promemoria

Inquinamento di acque potabili

1. Il problema

L'acqua potabile è il nostro alimento più importante in assoluto. Che la nostra acqua potabile sia sempre pura e non inquinata è d'importanza fondamentale per la nostra salute e la nostra sopravvivenza. Per questo motivo l'acqua potabile gode di una tutela molto elevata anche dal punto di vista penale.

Suddetta tutela trova applicazione nell'art. 234 del Codice penale svizzero (RS 311.0; CP). Lo scopo dell'articolo è quello di proteggere le persone e gli animali domestici e da reddito dai pericoli provocati da acqua potabile inquinata.

L'inquinamento in quanto tale deve essere provocato da sostanze nocive per la salute. Tali sostanze però non devono necessariamente compromettere la salute in modo permanente o essere letali. Esempi di sostanze nocive per la salute sono il liquame, sostanze velenose oppure combustibili e carburanti liquidi (DTF 100 lb 94). I casi più frequenti d'inquinamento di acque potabili è dovuto allo spargimento di liquame.

Non è necessario che si sia in presenza di un inquinamento diretto dell'acqua potabile. Un inquinamento trasmesso, rispettivamente indiretto, è sufficiente. Determinanti sono le circostanze concrete del singolo caso. La sussistenza della fattispecie contemplata dall'art. 234 CP dipende così dalla distanza dalla captazione di una sorgente, dalla topografia della zona, dalle caratteristiche concrete del terreno (il terreno è impregnato d'acqua?), dai quantitativi della sostanza nociva nonché dal genere della sorgente e della captazione.

2. Basi legali

Di seguito un'elencazione delle più importanti prescrizioni relative all'inquinamento di acque potabili.

a) Disposizioni penali

Art. 234 cpv. 1 Codice penale svizzero (RS 311.0, CP)	Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere ⁶ .
Art. 60 cpv. 1 lit. e della Legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb)	È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (artt. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lit. b e 34 cpv. 1).
Art. 234 cpv. 2 CP	La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 60 cpv. 2 LPAmb	Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

⁶Per completezza d'informazione viene fatto notare che in questo caso le disposizioni penali della Legge sulla protezione delle acque (RS 814.20; abbr. LPAc) non possono essere applicate. Ai sensi dell'art. 72 LPAc (primo periodo) la fattispecie di reato più grave e specifica del CP prevale qui sulle disposizioni penali della LPAc. Si veda in merito anche il Promemoria "Inquinamento delle acque" / pag. 30.

b) Ulteriori disposizioni in materia

- Art. 7 cpv. 5 LPAmb Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
- Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a e lit. b dell'Ordinanza sui concimi (RS 916.171; OCon) I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante (cpv. 1). Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola (cpv. 2 lit. a), nonché *concimi ottenuti dal riciclaggio* (...) (lit. b).
- Allegato 2.6 cifra 3.2.1 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81; ORRPChim) I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque (cpv. 1).
- I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco (cpv. 2).
- Allegato 2.6 cifra 3.3.1 cpv. 1 lit. e, cpv. 2 ORRPChim I concimi non possono essere impiegati: (e) nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (cpv. 1).
- I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e S_h di protezione delle acque sotterranee (cpv. 2). L'autorità cantonale può concedere deroghe (cifra 3.3.2).

3. Ulteriori indicazioni

a) Concetto di acqua potabile ai sensi del diritto penale

Per la qualificazione giuridica di acqua potabile è determinante lo scopo d'uso oggettivo dell'acqua. Essa deve essere captata in qualità di acqua potabile per le persone e/o per gli animali domestici e da reddito, oppure essere in stretta relazione con tale captazione di acqua potabile.

La fattispecie penale non si limita all'approvvigionamento pubblico dell'acqua; essa comprende l'inquinamento di acque potabili in generale. Anche l'inquinamento di una piccola sorgente (privata) può essere punibile (cfr. DTF 78 IV 175). L'azione di reato consiste in un comportamento oppure in una omissione in conseguenza dei quali viene causata, rispettivamente non prevenuta, una miscelazione di sostanze nocive con l'acqua.

b) Rapporto con altre disposizioni penali

Se una persona subisce danni alla salute o muore a causa di un inquinamento dell'acqua potabile, oppure viene danneggiato nel proprio patrimonio dalle lesioni subite da un animale domestico o da reddito, oltre all'art. 234 CP trovano applicazione gli artt. 111 segg. CP (reati di omicidio), gli artt. Art. 122 segg. CP (reati di lesioni personali) e l'art. 144 CP (reati contro il patrimonio).

c) Prelievo di prove

In merito ai prelievi di prove si rimana al promemoria "Prelievi di prove in casi di sinistro".

4. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni

Il Servizio avarie dell'Ufficio cantonale per l'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto intervento e vi offre sostegno tecnico specialistico – in caso di emergenza 24 ore su 24 sul posto.

L'acqua potabile è considerata un alimento. L'Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate alimentari viene pertanto sempre consultato. In alcuni Cantoni la competenza per l'ambiente e il controllo delle derrate alimentari è affidata a Uffici diversi.